

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **22/1970** (ECLI:IT:COST:1970:22)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **VERZI'**

Udienza Pubblica del **28/01/1970**; Decisione del **11/02/1970**

Deposito del **18/02/1970**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **4868**

Atti decisi:

N. 22

ORDINANZA 11 FEBBRAIO 1970

Deposito in cancelleria: 18 febbraio 1970.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 50 del 25 febbraio 1970.

Pres. BRANCA - Rel. VERZÌ

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. - GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, del D P. R. 17 marzo 1965, n. 144 (norme sul trattamento previdenziale del personale dipendente dall'ENEL), promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1968 dal tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra Santi Renato e l'INPS, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968.

Visti gli atti di costituzione di Santi Renato e dell'INPS, e d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1970 il Giudice relatore Giuseppe Verzì;

uditi l'avv. Giorgio Cannella, per l'INPS, ed. il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per Il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il tribunale di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, del D.P.R. 17 marzo 1965, n. 144, per eccesso' dalla delega conferita al Governo dall'art 13 delle legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

che nel presente giudizio il rag. Renato Santi ha precisato diversamente da quanto affermato dalla ordinanza del tribunale, di non avere provveduto a farsi trasferire presso l'ENEL, ma di essere rimasto alle dipendenze della S.A.D.E. incorporata poi nella Società Montecatini, continuando ad essere iscritto al Fondo di previdenza per il personale delle aziende elettriche private, istituito con la legge 31 marzo 1956, n. 293;

che la difesa dell'INPS ha dedotto che, se effettivamente il Santi non è stato mai alle dipendenze dell'ENEL, vien meno la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, dal momento che la norma impugnata non sarebbe applicabile nei confronti di lui;

Considerato che la suddetta legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'ENEL ha delegato il Governo ad emanare norme sul trattamento previdenziale ed assistenziale del solo personale dipendente dall'ENEL (art. 13), e che, in applicazione di tale delega; è stato emesso il denunciato D.P.R. n. 144 del 17 marzo 1965 contenente norme sul trattamento previdenziale del detto personale;

che pertanto occorre che il giudice a quo accerti meglio i fatti e proceda a nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale per la definizione del giudizio principale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

restituisce gli atti al tribunale di Venezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE - CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO - MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.